



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 5 - Maggio 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2022, cause riunite C-451/19 e C-532/19, <i>Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti)</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, decisione (radiazione dal ruolo) del 5 maggio 2022, <i>V.A. e altri c. Italia e Paesi Bassi</i> , ric. n. 48062/19	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 maggio 2022, <i>Ali Reza c. Bulgaria</i> , ric. n. 35422/16.....	3
Giurisprudenza nazionale	4
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza del 21 aprile 2022, n. 15556	4
Tribunale di Roma, ordinanza del 2 maggio 2022	5
Corte d'Appello di Milano, ordinanza del 30 maggio 2022.....	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2022, cause riunite C-451/19 e C-532/19, *Subdelegación del Gobierno en Toledo \(Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti\)*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Carta di soggiorno – Familiare di Paese terzo – Risorse sufficienti – Convivenza

Fatto: (causa C-451/19) XU, cittadino venezuelano nato nel 2001 in Venezuela, dal 2004 vive in Spagna con la madre, cittadina venezuelana, titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalle autorità spagnole. Nel 2009 la madre di XU ha un figlio da un cittadino spagnolo e il bambino acquisisce la cittadinanza spagnola. La coppia si sposa nel 2014. Nel 2015 il padre acquisito di XU, che non aveva mai esercitato la libertà di circolazione all'interno dell'Unione, presenta una domanda alle autorità spagnole affinché sia rilasciata a XU una carta di soggiorno temporaneo in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione. La domanda, inizialmente respinta con la motivazione che il padre acquisito di XU non aveva dimostrato di disporre di risorse sufficienti per se stesso e per i propri familiari, veniva accolta in sede di ricorso.

(causa C-532/19) QP, cittadino peruviano, nel 2015 sposa una cittadina spagnola, dalla quale, nel 2012, aveva avuto una figlia, cittadina spagnola e, all'epoca dei fatti, ancora minorenne. La moglie di QP non aveva mai esercitato la libertà di circolazione all'interno dell'Unione. Dopo il matrimonio, QP presenta una domanda di rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione. Anche in questo caso, la domanda, inizialmente respinta con la motivazione che QP aveva precedenti penali in Spagna e che la moglie non disponeva, per se stessa e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti veniva poi accolta in sede di ricorso.

La Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, investita del ricorso avverso le sentenze di accoglimento delle domande di rilascio delle carte di soggiorno in favore di XU e QP, in qualità di familiari di cittadini dell'Unione, ha promosso un rinvio pregiudiziale, interrogando la Corte di giustizia circa la compatibilità con il diritto dell'Unione del carattere automatico della prassi amministrativa spagnola che respinge le domande di ricongiungimento familiare senza che venga accertata l'effettiva sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell'Unione e il familiare.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il diritto dell'Unione osta a che una domanda di ricongiungimento familiare – presentata a favore di un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – sia respinta in mancanza di una valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell'Unione e il familiare: rapporto che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore del familiare, possa costringere il cittadino dell'Unione a lasciare il territorio dell'UE. Secondo la Corte, l'art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che: *a*) un obbligo di convivenza derivante dal vincolo matrimoniale, sancito nel diritto interno di uno Stato membro, non sia di per sé sufficiente a giustificare l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra i coniugi tale per cui il cittadino di uno Stato membro possa essere costretto a lasciare il territorio dell'Unione, ove al coniuge non sia concesso un permesso di soggiorno nel territorio di detto Stato membro; *b*) qualora il cittadino dell'Unione sia minorenne (come nel caso della figlia di QP), la valutazione della sussistenza del rapporto di dipendenza deve essere fondata sulla considerazione, nell'interesse superiore del minore, dell'insieme delle circostanze del caso di specie (in specie sussiste, per la Corte, una presunzione di fondatezza del rapporto di dipendenza quando il cittadino dell'Unione minorenne coabita stabilmente con i due genitori e quando questi ne condividono quotidianamente l'affidamento, l'onere giuridico, affettivo e finanziario); *c*) sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore del figlio minorenne, cittadino di un Paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un Paese terzo, di un cittadino dell'Unione che non ha mai esercitato la libertà di circolazione (come nel caso di XU), qualora dall'unione tra tale cittadino dell'Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell'Unione, che non abbia mai esercitato la libertà di circolazione (come il fratello di XU), e che si vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione, ove il figlio minorenne, cittadino di un Paese terzo, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi.

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(radiazione dal ruolo\) del 5 maggio 2022, V.A. e altri c. Italia e Paesi Bassi, ric. n. 48062/19](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino – Richiesta d’asilo – Trasferimento Dublino – Art. 3 CEDU – Art. 41 CEDU

Fatto: I ricorrenti, una coppia con quattro figli minori, sono richiedenti asilo nigeriani, all’epoca dei fatti residenti nei Paesi Bassi. Presso la Corte europea dei diritti dell’uomo la famiglia contestava il proprio trasferimento in Italia, in applicazione del regolamento di Dublino, sostenendo che dallo stesso sarebbe derivato un rischio di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in tale Paese. Essendo scaduto il termine per effettuare il “trasferimento Dublino” verso l’Italia, il Governo olandese informava la Corte di Strasburgo che le domande d’asilo dei ricorrenti sarebbero state esaminate nei Paesi Bassi. I ricorrenti, nondimeno, manifestavano la volontà di dare seguito al ricorso presso la Corte europea, avanzando inoltre una richiesta di equa soddisfazione *ex art. 41 CEDU*.

Esito/punto di diritto: La Corte europea nota che, alla luce della trattazione delle domande di asilo dei ricorrenti secondo il sistema d’asilo olandese, il rischio di essere trasferiti in Italia e, così, potenzialmente di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, risulta scongiurato. Pertanto, in applicazione dell’art. 37(1)(b) della Convenzione, dispone la radiazione del ricorso dal ruolo, non ritenendo sussistenti circostanze tali da giustificare la prosecuzione dell’esame del caso *ex art. 37(1) in fine*. Di conseguenza, non viene dato seguito alla richiesta di equa soddisfazione avanzata dai ricorrenti, non essendo stata riscontrata alcuna violazione della CEDU nel caso di specie.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 maggio 2022, Ali Reza c. Bulgaria, ric. n. 35422/16](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Espulsione – Sicurezza nazionale – Detenzione – Artt. 3 e 8 CEDU – Art. 5 CEDU

Fatto: Il ricorrente è un cittadino iracheno. Giunto in Bulgaria nel 2000, si vedeva accordare lo *status* di beneficiario di protezione sussidiaria, per ragioni umanitarie legate al conflitto in Iraq. Nel 2015 l’Agenzia di sicurezza nazionale bulgara ordinava la revoca dello *status* e la contestuale espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, con divieto di reingresso per 5 anni, in quanto lo stesso veniva considerato come una minaccia per la sicurezza nazionale. Il ricorrente veniva arrestato e posto in detenzione. Contestato infruttuosamente il provvedimento delle autorità bulgare davanti alle competenti giurisdizioni nazionali, il ricorrente adiva la Corte di Strasburgo invocando violazioni, da un lato, degli articoli 3, 8 e 13 della CEDU quanto all’espulsione verso l’Iraq; dall’altro, dell’art. 5 CEDU quanto alla detenzione (protrattasi per circa 7 mesi) in pendenza dell’esecuzione della misura di espulsione.

Esito/punto di diritto: La Corte prende nota del fatto che, all’epoca dei fatti, il provvedimento espulsivo, emesso nel 2015, non poteva più essere eseguito essendo scaduto il termine quinquennale previsto per la sua messa in atto in base al diritto bulgaro. L’espulsione del ricorrente, pertanto, avrebbe richiesto l’adozione di un nuovo provvedimento, conseguente a un riesame delle circostanze rilevanti da parte delle autorità bulgare. Alla luce delle assicurazioni da queste fornite, per cui l’espulsione del ricorrente non avrebbe avuto luogo se non all’esito di una nuova procedura, culminante nell’adozione di un nuovo provvedimento espulsivo, suscettibile di impugnazione mediante ricorso dotato di effetto sospensivo, la Corte decide di espungere dal ricorso le doglianze relative agli artt. 3, 8 e 13 della CEDU. Quanto alla detenzione del ricorrente, la Corte rileva che questa era stata inizialmente disposta stante l’impossibilità di eseguire l’espulsione a causa della mancanza dei necessari documenti di viaggio. Osserva, quindi, che, sebbene la mancata emissione dei documenti non fosse direttamente imputabile alle autorità bulgare, quest’ultime non si erano dimostrate

sufficientemente diligenti nel favorire i passaggi necessari a eseguire l'espulsione, in particolare, interagendo con le competenti autorità irachene. La Corte considera, pertanto, che la prolungata detenzione del ricorrente, in assenza di prospettive realistiche per eseguire l'espulsione e di sufficienti e credibili sforzi delle autorità bulgare a tal fine, sia in contrasto con l'art. 5 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza del 21 aprile 2022, n. 15556](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari – Morte come conseguenza di altro delitto – Giurisdizione – Acque extraterritoriali – Convenzione ONU di Palermo

Fatto: Il 5 agosto 2015, un peschereccio guidato dal ricorrente, partito dalla costa libica con a bordo circa 600 migranti, subiva un'avaria al motore mentre si trovava nella zona S.A.R. del Paese di partenza. Nonostante l'arrivo dei soccorritori, l'imbarcazione affondava, e circa 220 persone perdevano la vita, mentre le restanti venivano tratte in salvo e sbarcate sul territorio italiano. Il ricorrente veniva condannato in primo grado dalla Corte di assise di Palermo, con conferma in secondo grado da parte della Corte di assise di appello della stessa città, per i delitti di violazione della disciplina dell'immigrazione clandestina mediante procurato ingresso di 367 soggetti di varia nazionalità e morte come conseguenza di altro delitto. Promosso ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente sollevava, tra i vari motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione dello Stato italiano.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine a entrambi i reati oggetto di addebito. Quanto al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, la Corte richiama il costante orientamento giurisprudenziale che riconosce la giurisdizione nazionale nelle ipotesi in cui i migranti siano stati abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano. Questi ultimi, infatti, operano in presenza della scriminante dello stato di necessità e vengono ricondotti alla figura dell'autore mediato (art. 48 c.p.), in quanto la loro condotta consegue allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti (Cassazione, Sez. I, sentenza del 10 febbraio 2021, n. 15084; dell'8 aprile 2015, n. 20503; dell'11 marzo 2014, n. 18354). In particolare, secondo la Corte, non è atto a interrompere il nesso causale tra la condotta dei trafficanti e l'evento della morte dei migranti il fatto che l'interruzione della navigazione e la richiesta di soccorso siano dovuti a un inconveniente meccanico. Infatti, a prescindere dal fatto che il guasto non fosse preordinato, la traversata in mare di una imbarcazione sovraffollata e priva delle condizioni di sicurezza risulta idonea a far prefigurare agli organizzatori del viaggio che il trasporto, ove non fosse stato compiuto interamente per come programmato, sarebbe stato completato dall'intervento di terzi. Quanto, invece, al delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, la giurisdizione dello Stato italiano trova fondamento: *a*) nel principio di universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3, co. 2 c.p.; *b*) in virtù del rinvio di cui all'art. 7, n. 5, c.p., alla Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale (cfr. Cassazione Penale, Sez. I, sentenza del 2 luglio 2021, n. 31652). Nel caso di specie, infatti, ricorrono tutte le condizioni di applicabilità della giurisdizione italiana previste dalla legge nazionale e dalla Convenzione di Palermo: la commissione di un reato grave con effetti in Italia, la presenza del reo sul territorio italiano e la mancata estradizione.

Tribunale di Roma, ordinanza del 2 maggio 2022

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Permesso per motivi umanitari – Questura – Protezione speciale – Art. 32, co. 2 d.lgs. n. 25/2008 – Art. 8 CEDU

Fatto: Il ricorrente, cittadino gambiano, presentava domanda di asilo in Italia nel 2014, e nel 2016 otteneva il rilascio di un permesso per motivi umanitari, di durata biennale. Alla scadenza del permesso di soggiorno, questi attivava la procedura di conversione in permesso lavoro, ma la Questura rigettava la domanda, data la sua posizione di lavoratore irregolare. Pertanto, il ricorrente domandava al questore il rilascio del permesso per protezione speciale, come regolato dal D.L. n. 139/2020. La Questura, tuttavia, rigettava anche quest'ulteriore richiesta, sostenendo che il ricorrente avesse ormai rinunciato al rinnovo del permesso per motivi umanitari rilasciatogli nel 2016 e che, in ogni caso, fossero le Commissioni territoriali i soli organi competenti al riconoscimento della protezione speciale.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie l'impugnazione del ricorrente avverso la decisione della Questura, ribadendo che, a seguito dell'emissione della [Circolare del luglio 2021 della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo](#), anche le istanze di protezione speciale rivolte direttamente al questore devono essere ritenute ammissibili ed esaminate nel merito. Quanto alla presunta rinuncia da parte del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno originariamente concessogli, il Tribunale evidenzia come, oltre a non sussistere alcun atto esplicito di rinuncia, non siano ravvisabili nell'ordinamento disposizioni che precludano a colui che avesse ritirato una domanda di protezione, di ripresentarla nuovamente. Pertanto, esaminando nel merito la situazione del ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008. Un rimpatrio del ricorrente in Gambia, infatti, lo avrebbe esposto ad una violazione del diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, considerando, da un lato, il livello di integrazione dello stesso in Italia, e, dall'altro, l'affievolimento dei suoi legami con il Paese d'origine, determinato il lungo lasso di tempo trascorso dalla sua partenza.

[Corte d'Appello di Milano, ordinanza del 30 maggio 2022](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Reddito di cittadinanza – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3,11 e 117 Cost. – Art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), D. L. n. 4/2019 – Residenza

Fatto: La Corte d'Appello di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. n. 4/2019 nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE, e all'art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/11. Ad avviso del Collegio, il requisito della residenza decennale previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), D. L. n. 4/2019 ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza ha l'effetto di escludere dal beneficio in parola non solo il titolare del diritto al soggiorno di breve durata, ma anche i titolari dello status di lungosoggiornante, non importa se attivi o inattivi, nonché un buon numero di soggiornanti permanenti, se residenti da meno dieci anni. La Corte considera che, sebbene tale requisito non sia *direttamente* basato sulla nazionalità, dal momento che la norma impugnata lo estende anche ai cittadini italiani, esso operi una discriminazione *indiretta* (secondo la definizione offerta dalla Corte di giustizia, ad esempio, nelle sentenze rese nelle cause [De Cuyper](#), punto 40; [Morgan e Bucher](#), punto 33; [Priz](#), punto 23), sfavorendo i cittadini di altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai cittadini italiani. Secondo la Corte d'Appello, il requisito della residenza decennale è sproporzionato, in quanto non prende in considerazione il grado effettivo di integrazione di quei cittadini europei e dei loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o non continuativamente, sono sufficientemente integrati. La Corte costituzionale, con [sentenza n. 19/2022](#), ha

chiarito che il reddito di cittadinanza, non essendo una semplice misura di contrasto alla povertà, ma perseguendo diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, può presupporre quale condizione per il suo riconoscimento la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia, il soggiorno stabile essendo considerato non privo di collegamento con la ragion d'essere del beneficio previsto. Diversamente, l'ulteriore requisito della residenza per un periodo più o meno lungo in Italia – come quello introdotto dalla norma oggetto di questione di costituzionalità – è privo di quella “ragionevole correlazione” richiesta dalla Consulta.